



COMUNE DI PISA  
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Segretaria Generale

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito: TRIBUNALE DI PISA – Gabrielli Benito** c/ Comune di Pisa – liquidazione spesa relativa al pagamento della somma di € 1856,14 pari al 50 % dell'importo complessivo dovuto per spese di CTU. (121C10).

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Gabrielli Benito

Codice fiscale / GBRBNT41A05G566J

Residenza / via Guido Rossa n. 1- Città Pisa

**Importo complessivo del debito: € 1.856,14=**

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:**\_\_\_\_\_

<b>Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Azione giudiziaria avanti al Tribunale di Pisa promossa dal sig. Benito Gabrielli contro il Comune di Pisa per ottenere il riconoscimento dell'avvenuta usucapione dell'area sita in via di Gello lungo il muro di recinzione della Caserma Militare "GP Gamerra"</li><li>- Con decreto di liquidazione depositato il 2/1/2013, il giudice dott. Gualano poneva provvisoriamente a carico di parte attrice le spese di CTU pari a € 3.712,28 (comprensivi di IVA e C.N.G.) e con la sentenza 1055/2015, pubblicata il 15/9/2015, compensava invece le spese di lite ponendo a carico solidale delle parti le spese di CTU, già, nel frattempo, corrisposte da parte attrice sig. Gabriele Benito;</li></ul>
<b>o delle responsabilità ed azioni conseguenti:</b> in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri: <b>X</b> non si ravvisano profili di responsabilità; si rinvencono i seguenti profili di responsabilità: <hr/> <hr/>

<b>Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- decreto di nomina CTU depositato il 5/4/2012;</li><li>- lettera avv. Nocent del 17/6/2016 con allegati (tra cui lettera del CTU con richiesta del compenso;</li><li>- sentenza n. 1055/2015 del Tribunale di Pisa;</li><li>- relazione dell'Avvocatura civica.</li></ul>
---

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 17/10/2017

IL DIRIGENTE  
avv. Susanna Caponi



CAPONI



**Tribunale Ordinario di Pisa**

Comune di Pisa  
Ufficio Relazioni Pubbliche  
Nr.0014749 Data 11/04/2012  
Tit. 0000 Arrivo

SI COMUNICA A:  
Avv.CAPONI SUSANNA  
VIA DEGLI UFFIZI N. 1  
56125 PISA PI  
n. tel

(121c to)

n. fax:

Sezione 01 - C/O TRIBUNALE DI PISA

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 3811/2010

Giudice: GUALANO TOMMASO MARIA

Data prossima udienza: 10/05/2012 Ore: 11:40

**Parti nel procedimento**

Attore principale	GABRIELLI BENITO Avv. NOCENT ROBERTO
Convenuto principale	COMUNE DI PISA Avv. CAPONI SUSANNA Avv. LAZZERI GLORIA Avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA

Oggetto: nuova nomina ctu

Testo comunicazione

vedi allegato

Pisa 05/04/2012

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE CIVILE

Cron 3828

RG n. 3811/10

Il giudice,

rilevata la dichiarazione di indisponibilità del geom. Chiappalone,  
nomina CTU il geom. Fausto Lazzereschi, Via del Castello n. 2 Peccioli, fraz. Legoli e  
conferma per il giuramento ed il conferimento dell'incarico l'udienza del 10.5.2012 ore  
11,40.

Si comunichi alle parti ed al CTU

Pisa, 4.4.2012

Il giudice istruttore

  
**Dott. TOMMASO GUALANO**

DEPOSITATO IL 5/4/12  
L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
Fortunata Mazzacaro

(121C10)

*Studio Legale Nocent*E-Mail [studiolegalenocent@fastmail.com](mailto:studiolegalenocent@fastmail.com)

56125 Pisa - Via Benito Mussolini n° 70/74 - Tel. e Fax: 050/542612

57122 Livorno - Via Petrucci n° 51 - Tel. e Fax: 0586/230521

*Avv. Roberto Nocent*

Patrocinante in Cassazione

*Avv. Lucia Rita Pascoli**Avv. Luciana Pasquellini**Avv. Roberto Nocent*

Patrocinante in Cassazione

*Avv. Lucia Rita Pascoli*

Pisa, 6 / 05 / 2016

Trasmessa via fax 050.3136004

- Preg.mo Sig.re Avv. Susanna Caponi  
Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti  
Avvocatura Civica Comune di Pisa  
Via degli Uffici n° 1  
56125 PISA

**OGGETTO:** GABRIELLI Dr. Ing. Benito / COMUNE DI PISA  
(Tribunale di Pisa - Sez. Civile - Causa n° 3811/10 - Sentenza n° 1055/15)

Pregiatissime Colleghe,

la presente, in relazione alla posizione di cui in oggetto, per rappresentarvi quanto segue.  
Come certo a Vs conoscenza la sentenza emarginata ha statuito la compensazione tra le parti delle spese di lite e, testualmente, "pone a carico solidale delle stesse le spese di CTU, come già liquidate".

Le spese di CTU, durante la fase istruttoria, erano state poste provvisoriamente a carico di parte attrice ed il mio cliente aveva provveduto all'integrale versamento delle medesime al Geom. Fausto Lazzareschi.

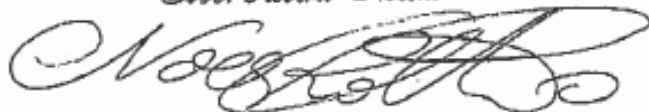
Vi accludo, al riguardo il decreto di liquidazione del Dr. Gualano, il biglietto di cancelleria relativo alla comunicazione dello stesso e la lettera del Geom. F. Lazzareschi di richiesta del proprio compenso.

Da quest'ultima si evince che l'importo complessivo dovuto, e successivamente versato ammonta ad €. 3.712,28 che devono essere rifuse dal Comune di Pisa all'Ing. Benito Gabrielli nella misura del 50% pari ad €. 1.856,14.

Attendo, pertanto, Vs comunicazioni in merito al pagamento che, in forza di mandato a riscuotere somme posto a margine dell'atto di citazione, dovrà essere effettuata allo scrivente.

Corre l'obbligo comunicarvi che, se non dovessi ottenere riscontro alla presente entro il corrente mese mi riterrò libero, dal 1.7 p.v. a recuperare forzosamente il dovuto.

Vi porgo, frattanto, cordiali saluti.

*Avv. Roberto Nocent*


*Avv. Roberto Nocent - Cell. 338/3100352 - E-Mail [roberto.nocent@studiolegalenocent.it](mailto:roberto.nocent@studiolegalenocent.it)*

*Perite AVV. 01428600508 - Bol. Perite NCN RRT 67A05 G702U*

*Relatore all'appello in Pisa, Piazza della Bandiera n° 1 (Bis) ed in Livorno (LIV), Via M. Perinelli n° 44/48*

CRONOLOGICO \_\_\_\_\_

R.G. 3811/10

LIQUIDAZIONE COMPENSO AL C.T.U.  
E COMUNICAZIONE DEL RELATIVO  
DECRETO

Nella causa

promossa da

GABRIEL Bauto

contro

COMUNE DI PIRE

1) all'AVV NOCENT

2) all'Avv Lazzari -  
Copini e Gigliotti

3) all'Avv

A.C.T.U. Geau-  
Tanto Lazzarini  
Via di Tepalio 3/e  
Ospedale (PI)

TRIBUNALE DI PISA

Sezione Civile

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Lotta la nota presentata dal C.T.U. Sig

per la redazione della consulenza tecnica

nella causa a margine;

visto il D.P.R. 30/5/02, N.115 e il D.M. del Ministero della  
Giustizia 30/5/2002:

LIQUIDA

in favore del C.T.U. sopra indicato l'importo di 2.450  
 ai sensi dell'art. 42 del DM 30/5/02 - n. 1 vacanze,  
 pari a 1 e le spese documentate o  
 riconosciute in 300,00 complessivamente 2.950,00  
 oltre I.V.A. e contributo previdenziale come  
 per legge.

Pone il pagamento della somma liquidata provvisoriamente a  
 carico di parti all'u  
 detratto l'eventuale acconto corrisposto.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto al  
 C.T.U. e ai procuratori delle parti.

Avverte che contro il decreto stesso è ammesso ricorso, entro 20  
 giorni dalla sua comunicazione, con le modalità di cui all'art. 170  
 del D.P.R. 115/02.

Pisa, li 24/12/17

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Deposito in cancelleria  
 Deposito in cancelleria

Il il

2/1/18  
Liberto G. RINGI

E' copia conforme al suo originale  
 per comunicazioni di legge.

Pisa, li \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE



## Tribunale Ordinario di Pisa

Page 1 of 2

Sezione 01 - C/O TRIBUNALE DI PISA  
Tipo proced. Contenzioso  
Numero di ruolo generale: 3811/2010  
Numero di ruolo sezione: 3826/2010  
Giudice: GUALANO TOMMASO MARIA

Data prossima udienza: 14/02/2013 Ore: 11:20  
DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da:

Attore principale GABRIELLI BENITO  
Avv. NOCENT ROBERTO

Convenuto principale COMUNE DI PISA  
Avv. GIQUOTTI GIUSEPPINA  
Avv. CAPONI SUSANNA  
Avv. LAZZERI GLORIA

OGGETTO: Usucapione

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C. SI COMUNICA CHE IL  
GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO  
NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 02/01/2013, HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE  
DECRETO

IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO:  
LIQUIDA

AL C.T.U. LAZZERESCHI FAUSTO  
VIA TOSCOROMAGNOLA 205 - PONTEDERA PI

PER:

- 1) N. VACAZIONI LA SOMMA DI EURO
- 2) ONORARI EURO 2.450,00  
CALCOLATO A % SUL VALORE DI
- 3) SPESE EURO 500,00

E COSI' UN TOTALE DI EURO 2.950,00, DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO  
SE VERSATO. PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI  
PARTE ATTRICE

SI NOTIFICA:

C.T.U. LAZZERESCHI FAUSTO  
VIA TOSCOROMAGNOLA 205 - PONTEDERA PI

Avv. LAZZERI GLORIA - VIA DELLA SCUOLA 12 - 56127 PISA PI

Avv. CAPONI SUSANNA - VIA DEGLI UFFIZI N. 1 - 56125 PISA PI

Avv. NOCENT ROBERTO - PIAZZA DELLE GONCOLE 1/9/5 - 56127 PISA PI

**STUDIO TECNICO  
GEOMETRA**

**Fausto Lazzereschi**

Spett.le **Gabrielli Benito**  
Via Guido Rossa n. 1  
56100 Pisa

e p.c. **avv. Nocent Roberto**  
[studiolegalenocent@katamail.com](mailto:studiolegalenocent@katamail.com)

Oggetto : Causa Civile n. 3811/10 tra : **Gabrielli Benito, parte attrice,**

**Comune di Pisa, parte convenuta**

Il sottoscritto Geom. Fausto Lazzereschi iscritto all'albo dei geometri della Provincia di Pisa al n. 781 con studio in Pontedera Via Tosco Romagnola n. 205, in qualità di consulente tecnico d'ufficio nella causa di cui all'oggetto, nominato dal Giudice Dott. Gualano Tommaso Maria in data 10/05/2012, in riferimento al Decreto di liquidazione di incarico peritale

**COMUNICA**

Che l'importo di Vs. competenza, come da citato Decreto, è pari ad € 2.450,00 + € 500,00 + 4% C.N.G. e IVA, a carico della parte attrice, come meglio specificato nel riepilogo qui di seguito riportato:

	IMPONIBILE		SPESE		4% C.N.G.		IVA		TOTALE	
Liquidato	€ 2.450,00	+	€ 500,00	+	€ 118,00	+	€ 644,28	=	€ 3.712,28	-
Acc.to Petr. 56/12	€ 399,71	+		+	€ 15,99	+	€ 87,30	=	€ 503,00	=
Residuo	€ 2.050,29	+	€ 500,00	+	€ 102,01	+	€ 556,98	=	€ 3.209,28	:

Appresso vengono indicati gli estremi del Conto Corrente Bancario del ns. Studio necessari per effettuare i bonifici bancari:

**Conto Corrente intestato a LAZZERESCHI FAUSTO**  
**c/o BANCA CR FIRENZE filiale di Pontedera Ag. 3**  
**IBAN IT 68 T 06160 71132 100000002877**

Nell'attesa di ricevere quanto dovuto, porge  
Distinti Saluti

Pontedera Li 16/01/13

Il C.T.U.  
Geom. Fausto Lazzereschi





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PISA  
Sezione Civile

N. SENTENZA

in persona del Giudice Istruttore dott. **Tommaso M. Gualano**, ha pronunciato la seguente

RGC

CRON

**SENTENZA**

nella causa iscritta a ruolo il 18.10.2010 segnata al N. 3811 RG, promossa da

**BENITO GABRIELLI** (CF GBRBNT41A05G566J), elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza delle Gondole, n. 1/bis, presso lo studio dell'avv. Roberto Nocent, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione,

**OGGETTO:**

**ATTORE**

**CONTRO**

**COMUNE DI PISA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (CF 00341620508), elettivamente domiciliato in Pisa, via degli Uffizi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti per procura in calce all'atto di citazione notificato,

**CONVENUTO**

avente ad oggetto: *domanda di usucapione*

passata in decisione all'udienza del 30.4.2015 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Per **BENITO GABRIELLI**: conclude come da atto di citazione.

Per il **COMUNE DI PISA**: conclude come da comparsa di costituzione e risposta.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Benito Gabrielli ha formulato domanda di accertamento di intervenuto acquisto per usucapione di un terreno, sito in Pisa, via di Gello, posto lungo il muro della caserma militare dei Paracadutisti "G.P. Gamerra". Tale terreno è identificato nelle conclusioni della citazione riportate in epigrafe.

L'attore ha allegato che il terreno in esame è stato trasferito in proprietà al Comune di Pisa con atto in forma pubblico-amministrativa rogato dal Segretario generale del Comune di Pisa in data 13.12.1985, rep. n. 37673/1591 (doc. 3 e 4 fasc. attoreo).

Il Comune di Pisa, nel costituirsi in giudizio e nel chiedere il rigetto della domanda attorea, ha eccepito, tra l'altro, la non usucapibilità del bene per essere lo stesso destinato "al verde attrezzato e gioco bambini", per cui vi sarebbe stata impressa una finalità di pubblico interesse e il terreno sarebbe da considerare quale bene demaniale.

All'udienza del 30.4.2015 il giudice sottoponeva alle parti la questione preliminare indicente sul profilo del possibile difetto di giurisdizione del giudice adito, richiamando all'uopo Cass., SU 605/2015.

Tale eccezione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e sulla quale entrambe le parti hanno aderito (vedi rispettive comparse conclusionali), risulta fondata.

Invero, qualora – come nel caso di specie – un privato agisca nei confronti di un Comune per sentir dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà di un fondo e il convenuto eccepisca l'inclusione del bene nel demanio ad uso civico, la controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione di demanialità, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Cass., SU., 605/2015; nello stesso senso Cass., 7429/2009).

In conclusione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.



Poiché la questione è stata rilevata d'ufficio dal giudice, le spese di lite vengono compensate e le spese di CTU, come già liquidate, sono poste a carico solidale delle parti.

P.Q.M.

il Tribunale di Pisa, definitivamente decidendo,

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite e pone a carico solidale delle stesse le spese di CTU, come già liquidate.

Così deciso in Pisa il 8 settembre 2015

IL GIUDICE  
*dott. Tommaso Maria Gualano*





## COMUNE DI PISA

Direzione Avvocatura

Via della scuola n. 12

56127 Pisa

Tel: 050 9711276

Fax: 050 8669127

e-mail: [avvocatura@comune.pisa.it](mailto:avvocatura@comune.pisa.it)

Pec. [comune.pisa.it@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa.it@postacert.toscana.it)

Pisa 17/10//2017

### RELAZIONE

**Oggetto:** Tribunale di Pisa, R.G. N. 3811/2010, sentenza n. 1055/2015. Gabrielli/Comune di Pisa. Spese compensate: debito fuori bilancio per liquidazione di metà delle spese di CTU.

Con sentenza Tribunale di Pisa, R.G. N. 3811/2010, 1055/2015 il giudice, dott. Gualano, adito da **Benito Gabrielli** (il quale chiedeva al Tribunale di Pisa il riconoscimento della avvenuta usucapione di un terreno, sito in Pisa, via di Gello, lungo il muro della caserma militare del Paracadutisti “G. P. Gamerra”) ha dichiarato il difetto della propria giurisdizione.

Infatti, a fronte dell’eccezione sollevata dal Comune di Pisa – che ha sostenuto la non usucapibilità del bene per essere lo stesso destinato al verde attrezzato e gioco bambini - ha ritenuto che nelle cause per usucapione, quando il convenuto pubblico eccepisca l’inclusione del bene nel demanio ad uso civico, la controversia, “esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione di demanialità, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art 29 della legge 16 giugno 1027, n. 1766.

Questa decisione è intervenuta dopo che il processo si era tenuto compiutamente, anche per il merito, compreso lo svolgimento di una CTU chiesta dall’attore, e da questo per intero anticipatamente pagata.

Il giudice, nel dichiarare il difetto di giurisdizione, e quindi nel dare ragione all'amministrazione, ha compensato le spese.

Questo significa che anche la CTU deve essere pagata a metà, tra attore e convenuto. Il comune deve quindi restituire metà della spesa all'attore.

Si è tentato di liquidare semplicemente la spesa come spesa ordinaria, provvedendo all'impegno ed alla liquidazione; ma poiché la spesa non era prevista (e di certo non poteva esserlo) è stato ritenuto necessario fare approvare la spesa come debito fuori bilancio.

La dirigente

Avv. Susanna Caponi.